

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2017, n. 22-4662

Rettifica per mero errore materiale della D.G.R. n. 12-4340 del 12/12/2016 avente ad oggetto: "Art. 8/ter D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. Proroga sospensione parere fabbisogno ex art. 8/ter disposta con D.G.R. n. 35-2402 del 09/11/2015, relativamente a Comunita' Terapeutiche e Comunita' Riabilitative Psicosociali per minori".

A relazione degli Assessori Ferrari, Saitta:

Con D.G.R. n. 12-4340 del 12/12/2016 è stata disposta la proroga della sospensione dell'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione, ampliamento, riconversione e trasferimento in altra ASL delle Comunità Terapeutiche (CTM) e Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP) per minori, le cui modalità, termini e criteri sono stati approvati con D.G.R. n. 46-528/2010, per una durata di 6 (sei) mesi dalla data di approvazione della stessa D.G.R. n. 12-4340/2016.

Preso atto che la citata D.G.R. n. 12-4340/2016 riporta erroneamente che “numerosi inserimenti di minori presso le CTM e CRP sono effettuati dai servizi competenti delle Aziende Sanitarie regionali in esecuzione di provvedimenti emanati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni” in luogo della giusta indicazione che “numerosi inserimenti di minori presso le CTM e CRP sono effettuati dai servizi competenti delle Aziende Sanitarie regionali in esecuzione di provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni”.

Considerato che trattasi di un mero errore materiale e che, pertanto, si rende necessario, con il presente provvedimento, rettificare la D.G.R. n. 12-4340/2016 specificando che numerosi inserimenti di minori presso le CTM e CRP sono effettuati dai servizi competenti delle Aziende Sanitarie regionali in esecuzione di provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni, facendo salve le disposizioni contenute nella stessa D.G.R. n. 12-4340/2016.

Tutto ciò considerato;

visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23 del 23/07/2008;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012;

vista la D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009;

visto l'art. 9, comma III, della L. n. 184/1983;

visto l'accordo della Conferenza Unificata del 13/11/2014;

vista la D.G.R. n. 35-2402 del 09/11/2016;

vista la D.G.R. n. 12-4340 del 12/12/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

per le motivazioni in premessa illustrate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

delibera

-di rettificare, per mero errore materiale, la D.G.R. n. 12-4340 del 12/12/2016 specificando che numerosi inserimenti di minori presso le CTM e CRP sono effettuati dai servizi competenti delle Aziende Sanitarie regionali in esecuzione di provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni e non dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, come erroneamente indicato nella stessa D.G.R. n. 12-4340/2016;

-di dare atto che sono fatte salve tutte le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 12-4340/2016;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)